Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3406

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SOLIANI, BIANCO, CARLONI, CHIAROMONTE, MARITATI e NEGRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2012

Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e ripristino delle previgenti disposizioni legislative per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la disciplina della selezione delle candidature di collegio mediante votazioni primarie

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge è costituito di due articoli.

Il primo articolo si limita a ribadire l'identico contenuto di proposte di legge presentate alla Camera ed al Senato, in questa e nella precedente legislatura, finalizzate ad abrogare la legge elettorale vigente (legge 21 dicembre 2005, n. 270) ed a riportare in vigore la precedente disciplina elettorale prevalentemente fondata sui collegi uninominali. Tale contenuto viene riproposto essenzialmente per ragioni di ordine logico e di coerenza politica.

Il secondo articolo si propone invece di introdurre nella legislazione elettorale italiana norme radicalmente nuove, concernenti le modalità di svolgimento di votazioni primarie per la selezione delle candidature nei collegi.

A tal fine, il comma 1 conferisce delega al Governo a disciplinare le modalità di convocazione, svolgimento e scrutinio delle votazioni primarie. Si tratta di una normazione inevitabilmente complicata e dettagliata che impone il ricorso allo strumento del decreto legislativo. Il medesimo comma indica in sei mesi il tempo concesso al Governo per l'esercizio della delega.

Il comma 2 fissa i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, che sono chiaramente espressi nella formulazione di tale comma e possono essere riassunti in termini assolutamente semplici.

1) Le primarie per la selezione dei candidati nei collegi sono un fatto pubblico ed il loro svolgimento deve essere pubblicamente garantito con procedure in tutto analoghe a quelle che garantiscono lo svolgimento delle elezioni politiche o amministrative.

2) Le primarie non vengono rese obbligatorie per legge. I partiti politici, le coalizioni di partiti politici, i gruppi politici organizzati restano pienamente liberi di decidere se avvalersi o non avvalersi di votazioni primarie, ma i soggetti politici che decidono di avvalersene si affidano a procedure pubbliche il cui esito è vincolante.

3) Lo svolgimento di votazioni primarie implica indubbiamente un aspetto, potenzialmente assai rilevante, di campagna elettorale, che coinvolge tutte le formazioni politiche che decidano di avvalersi di tale strumento. Conseguentemente le risorse per fronteggiare il loro costo dovranno essere prelevate dal fondo per il rimborso ai partiti delle spese elettorali.

Da ultimo deve essere sottolineato che la presente iniziativa risponde ad un'obiezione diffusa e, almeno parzialmente, fondata. Molti infatti osservano che anche il ritorno ai collegi uninominali lascerebbe alle oligarchie di partito ampi margini di manovra nella selezione dei candidati, e indicano come prova l'esperienza delle elezioni politiche del 1994, del 1996 e del 2001. Ora, è vero che nei collegi «incerti» anche in quelle occasioni la scelta dei candidati fu guidata da criteri politici, di autorevolezza e di rappresentatività territoriale, e non da criteri burocratici. Ed è vero anche che nel corso degli anni i collegi «incerti» sono divenuti sempre più numerosi. Ma è altrettanto vero che solo il ricorso alle primarie può consegnare agli elettori un potere pieno di scelta dei propri rappresentanti ed è questo l'intento che motiva il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Abrogazione della legge n. 270 del 2005 e ripristino della disciplina elettorale previgente)

1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.

2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonché del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

Art. 2.

(Votazioni primarie per la selezione delle candidature di collegio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione delle disposizioni necessarie a prevedere e a disciplinare, in ciascun collegio uninominale, lo svolgimento di votazioni primarie per la selezione delle candidature per la Camera dei deputati e per il Senato

della Repubblica da sottoporre al voto degli elettori del collegio.

2. Nella predisposizione del decreto legislativo di cui al comma 1 il Governo deve attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le modalità con le quali ciascun partito o gruppo politico organizzato, abilitato a presentare candidature e liste di candidati per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ai sensi, rispettivamente, del titolo III del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 e del titolo III del decreto legislativo n. 533 del 1993, nel testo vigente a norma dell'articolo 1 della presente legge, possa dichiarare al Ministero dell'interno la decisione di avvalersi di votazioni primarie per la selezione delle proprie candidature, indicando anche per quali collegi intende avvalersi di tale metodo;

b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle votazioni primarie devono presentare la propria candidatura;

c) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle votazioni primarie esclusivamente nel collegio nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;

d) prevedere che le votazioni primarie si svolgano nel medesimo giorno e che ciascun elettore possa votare per non più di una candidatura;

e) stabilire che, per ciascuna votazione primaria, il candidato che raccoglie il maggior numero di voti è per ciò stesso il candidato di collegio del partito o del gruppo politico organizzato che ha chiesto la indizione delle votazioni primarie in quel collegio;

f) prevedere che i seggi siano costituiti secondo le stesse modalità previste per le elezioni politiche e che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;

g) prevedere che in ciascun collegio sia istituita una commissione elettorale compe-

tente a dichiarare i risultati di tutte le votazioni primarie svoltesi nel collegio;

h) stabilire che il numero dei seggi per lo svolgimento delle votazioni primarie sia pari a un quarto del numero di quelli previsti per le elezioni politiche, rispettando una distribuzione omogenea sul territorio, e che il numero dei seggi possa essere ridotto a un quinto nei collegi in cui un solo partito o gruppo organizzato abbia deciso di avvalersi delle votazioni primarie per la selezione della propria candidatura;

i) provvedere alla costituzione di un fondo per il rimborso ai comuni delle spese sostenute per l'organizzazione delle votazioni primarie, finanziato mediante riduzione di pari importo del fondo previsto per il rimborso ai partiti delle spese elettorali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

€ 1,00